

Cass., civ. sez. III, del 14 luglio 2015, n. 14653

L'opponente aveva dedotto che, essendo esecutato in qualità di erede della moglie S., i creditori avrebbero dovuto notificargli, ai sensi dell'art. 477 cod. proc. civ., prima il titolo esecutivo (costituito dalla sentenza resa dalla Corte d'Appello) e, dopo dieci giorni, il precetto, essendo irrilevante che il titolo esecutivo fosse stato notificato al procuratore della S. due anni prima, senza che fosse stato notificato alla S. l'atto di precetto.

Aveva chiesto quindi che fosse dichiarata la nullità del pignoramento mobiliare eseguito a suo carico in data 31 maggio 2007.

La nullità del precetto, e del conseguente pignoramento, nei confronti degli eredi del debitore deceduto per mancato rispetto dell'art. 477, comma primo, cod. proc. civ. è conseguenza di un'irregolarità formale del procedimento seguito dal creditore prima di procedere contro gli eredi.

Attenendo ad una vicenda concernente il quomodo, e non l'an, dell'esecuzione forzata la relativa opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.

Né può condurre a conclusioni differenti l'orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla ricorrente, che si è venuto a formare con riferimento all'ipotesi in cui il creditore dello Stato o di un ente pubblico non economico non rispetti il termine imposto dall'art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30), così come modificato dall'art. 147 della legge n. 388 del 2000, relativo allo spatium deliberandi assicurato alla pubblica amministrazione prima dell'inizio dell'esecuzione nei suoi confronti. La norma di cui si è appena detto espressamente prevede che, prima del termine ivi previsto, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, né possono essere posti in essere atti esecutivi». Si tratta di norma eccezionale, che, a tutela delle pubbliche amministrazioni, ha previsto il decorso del termine legale come condizione di efficacia del titolo esecutivo. L'inosservanza di questo termine, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata (così, tra le altre, Cass. n. 7360/09). D'altronde, questa lettura è stata confermata dalla norma interpretativa introdotta con l'art. 44, terzo comma del dl. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, con la quale è stato sancito il divieto di procedere alla notifica del precetto prima del decorso del citato termine.

Differente è la lettera dell'art. 477, comma primo, cod. proc. civ. Esso sancisce la regola, del tutto incondizionata, che «il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi». Soltanto dopo aver enunciato questa regola aggiunge «ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo», senza tuttavia accennare alla

manca, in caso contrario, del diritto di procedere ad esecuzioni forzate e/o accennare ad una situazione di inefficacia, sia pure temporanea, del titolo esecutivo.

Pertanto, la regola posta dal primo inciso della norma non risulta essere condizionata al rispetto dell'onere formale posto dal secondo inciso. Trattandosi, appunto, di un onere formale imposto a garanzia della legittimità dell'azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore, non a condizione dell'esistenza del diritto di agire in executivis, la contestazione concernente il suo mancato rispetto dà luogo ad un'opposizione agli atti esecutivi, e non ad un'opposizione all'esecuzione.

3.1. - Inoltre, è corretta la decisione di rigetto, avendo la sentenza impugnata deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'art. 477 cod. proc. civ. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste, invece, se alla persona poi defunta non sia stato notificato né l'uno né l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto (così Cass. n. 5200/2000 e n. 25003/08).

Nel caso di specie, il Tribunale ha dato conto del relativo accertamento in punto di fatto, affermando che la parte opposta ha documentato di avere notificato alla debitrice originaria sia il titolo esecutivo che il precetto ed, allo scopo, il Tribunale ha precisato di averne tratto contezza dalla «ricevuta della cartolina di ritorno della notifica a mezzo posta del precetto, seppure perfezionata per compiuta giacenza»

Questo accertamento di fatto non risulta validamente censurato dalla ricorrente. Quest'ultima, infatti, non nega che si sia compiuta una notificazione del precetto nei confronti di S., ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., ma si limita a dedurre che al momento dell'esecuzione del pignoramento contro la stessa debitrice «non era stata prodotta la ricevuta di ritorno della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.».

Trattasi, all'evidenza, di circostanza di fatto occasionale e comunque del tutto irrilevante nella presente opposizione. Ed invero, in questa ciò che rileva, ai fini della verifica dell'osservanza dell'art. 477, comma primo, cod. proc. civ., come sopra interpretato, è che si sia avuta la notificazione del titolo esecutivo e del precetto nei confronti della parte debitrice originaria.

Una volta accertato, così come risulta accertato dal giudice di merito, il compimento di entrambe le formalità, è corretta, in diritto, la conclusione dell'esonero del creditore dall'onere di effettuare una nuova notificazione del titolo esecutivo nei confronti degli eredi, rispettando l'intervallo di dieci giorni per la notificazione del precetto.